

## Direttive Latte da fieno Svizzera

Definizione
Il latte da fieno è latte animale (vaccino, ovino, caprino) prodotto in aziende agricole nel rispetto delle condizioni poste dall'ordinanza federale sul sostegno del prezzo del latte (art. 2, rinuncia agli insilati) e dalle presenti direttive.
Il latte di montagna / d'alpe è considerato latte da fieno solo se prodotto nel rispetto delle presenti direttive e dall'ordinanza federale concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute.
Il latte da fieno bio deve inoltre essere prodotto nel rispetto dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica nonché delle direttive e dei promemoria di Bio-Suisse.
Conformità allo STANDARD SETTORIALE PER UN LATTE SVIZZERO SOSTENIBILE (swissmilk green)
Si applica inoltre il regolamento SUISSE GARANTIE per la produzione di latte e latticini.
Nelle aziende che producono latte da fieno è vietato somministrare foraggio ottenuto da vegetali modificati geneticamente che devono essere dichiarati tali secondo le disposizioni vigenti in Svizzera.
Foraggi e pratiche vietati nelle aziende produttrici di latte da fieno, per ragioni legate alla qualità e all'immagine
È vietato produrre insilati e somministrarli agli animali, e ciò in tutte le unità dell'azienda. È vietata anche la vendita direttamente dal campo.
È vietato produrre e stoccare rotoballe fasciate, di qualsiasi tipo. È vietata anche la vendita direttamente dal campo.
È vietato produrre fieno umido o fieno fermentato e somministrarlo agli animali, e ciò in tutte le unità dell'azienda.
È vietato somministrare agli animali sottoprodotti di birrifici, distillerie, sidrerie e altri resti dell'industria alimentare (ad es. trebbie di birra umide o polpa umida). Fanno eccezione la polpa essiccata proveniente dalla produzione di zucchero e il foraggio proteico derivato dalla lavorazione di cereali allo stato secco.
È vietato somministrare agli animali foraggi previamente ammollati (ad es. abbeverata).
È vietato somministrare agli animali foraggi di origine animale (ad es. latte, siero, farine animali ecc.). Fanno eccezione il latte e il siero per il bestiame giovane.
È vietato somministrare agli animali resti di cucina, rifiuti dell'orto e del frutteto, patate e urea.
È vietato somministrare agli animali foraggi contenenti additivi dall'azione specifica (ad es. antibiotici, sostanze chemioterapeutiche, ormoni).

Foraggi autorizzati
Quale alimento complementare possono essere somministrati la colza, il mais, la segale e le bietole da foraggio, i pellettati di fieno, di erba medica e di mais.
Tra i foraggi autorizzati figurano il grano, l'orzo, l'avena, il triticale, la segale e il mais nelle forme comunemente in commercio (ad es. crusca, pellettati ecc.).
Nella razione si possono includere fave, piselli da foraggio, frutti oleosi e loro farina o grumi di estrazione.
Gli animali devono essere nutriti in primo luogo con il foraggio grezzo prodotto nell'azienda. La parte di foraggio grezzo proveniente dai prati gestiti dall'azienda deve ammontare almeno al 75% (85% nella zona di montagna) e la parte di foraggio concentrato è limitata al massimo al 10% della razione. Ciò significa che l'azienda deve aderire al programma della Confederazione che sostiene la produzione di latte basata sulla superficie inerbita oppure essersi annunciata per aderirvi e rispettarne le condizioni.
Durante il periodo di estivazione gli animali escono regolarmente all'aperto. Le condizioni del programma della Confederazione per le uscite regolari all'aperto (URA) devono essere rispettate per le vacche da latte, e l'associazione Latte da fieno Svizzera consiglia di applicarle anche per gli altri animali dell'azienda. Il programma URA è obbligatorio per tutti i membri dell'associazione. In situazioni di estrema necessità è possibile, su richiesta sufficientemente motivata, concedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. La decisione in merito spetta al Comitato dell'associazione. L'associazione consiglia di applicare per tutti gli effettivi le condizioni dell'allevamento libero e all'aperto previste nel quadro del programma della Confederazione per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA).
Norme di concimazione
Su tutte le superfici utili dell'azienda fornitrice di latte da fieno è vietato spargere fanghi di depurazione e loro sottoprodotti provenienti da impianti comunali.
Ovunque nell'azienda devono trascorrere, tra il giorno in cui è sparso il concime di produzione propria e l'utilizzazione della superficie, almeno 3 settimane.
È possibile spargere composta ottenuta con scarti verdi di vario tipo e scarti da cucina se il fabbricante della composta partecipa a un sistema di garanzia della qualità ed è certificato.

Impiego di adiuvanti chimici
<p>Trattamento delle superfici inerbite: è possibile un impiego selettivo di prodotti sanitari sintetici sotto la supervisione tecnica di consulenti esperti in agronomia, a condizione che non sia trattata una parte superiore al 20% delle superfici permanentemente inerbite (non si contano le superfici per la promozione della biodiversità). Oltre questa percentuale occorre un'autorizzazione speciale.</p> <p>Su tutte le superfici per la produzione di foraggio gestite dall'azienda fornitrice di latte da fieno è possibile effettuare trattamenti pianta per pianta.</p>
<p>Nelle stalle riservate al bestiame da latte è possibile nebulizzare sostanze moschicide omologate solo quando gli animali si trovano altrove.</p>
<p>I disinfettanti per le mammelle possono essere utilizzati solo se si esclude qualsiasi contaminazione diretta o indiretta del latte.</p>
<p>È vietato utilizzare antibiotici a titolo preventivo. Quando necessario, l'azienda si impegna a somministrare gli antibiotici in modo responsabile.</p> <p>Per ridurre al minimo l'impiego di antibiotici nell'allevamento di vitelli, i vitelli appena nati devono ricevere 3-4 litri di colostro durante le prime 2 ore di vita. Nei primi due giorni di vita i vitelli ricevono colostro 4 volte al giorno e sono tenuti in un luogo asciutto e senza correnti d'aria. Durante il semestre invernale si presta particolare attenzione al loro bisogno di calore.</p>

Termini per la fornitura di latte
<p>Il latte può essere fornito al più presto dal 10° giorno dopo la figliatura in poi.</p>
<p>Il latte di animali sotto trattamento farmacologico è fornito solo dallo scadere del termine di attesa in poi.</p>
<p>In caso di trattamento dei capezzoli con antibiotici o sostanze dall'azione analoga, il latte può essere fornito solo dallo scadere del termine di attesa in poi.</p>
<p>Per impiegare bovine in precedenza nutrite con insilati, occorre attendere per un periodo di almeno 14 giorni.</p>
<p>Gli animali estivati che nella loro azienda di provenienza ricevono insilati devono passare a foraggio privo di insilati almeno 14 giorni prima di salire all'alpe oppure il loro latte può essere fornito come latte da fieno solo dopo 14 giorni.</p>